

Comunicato della Direzione Ambiente

Indicazioni sul versamento dei contributi per la raccolta dei funghi epigei spontanei, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di funghi e le disposizioni attuative della giunta regionale.

Come noto la V Commissione del Consiglio regionale, riunitasi in sede legislativa giovedì 4 settembre u.s., ha approvato alcune disposizioni di modifica della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).

La nuova legge regionale, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, introduce importanti novità che di seguito si illustrano brevemente.

L'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sostituita dal nuovo titolo per la raccolta costituito semplicemente dalla ricevuta di versamento del contributo per la raccolta; il nuovo titolo per la raccolta, non avendo natura di provvedimento amministrativo, non dovrà essere corredato dall'imposta di bollo.¹

Il legislatore ha, inoltre, innovato le categorie degli Enti legittimati a riscuotere e, conseguentemente ad introitare i proventi dei contributi.

Per effetto del nuovo articolo 3 della l.r. 24/2007 tali soggetti sono:

- gli enti regionali di gestione delle aree protette;
- le unioni montane di comuni ;
- le forme associative dei comuni collinari.

Altro importante fattore di novità, introdotto nel predetto articolo 3 e giustificato dall'esigenza di operare una semplificazione normativa, è rappresentato dal fatto che la Giunta regionale dovrà stabilire *“l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori”*.

Pertanto, al fine di consentire l'esercizio della raccolta senza soluzione di continuità, a far data dalla entrata in vigore delle disposizioni innovative della l.r. 24/2007 ed in attesa che la Giunta regionale si determini sui predetti elementi, si forniscono le seguenti indicazioni.

¹ Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 della l.r. 24/2007 coordinato con le modifiche apportate:

Art. 3 (Titolo per la raccolta)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.
2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.
3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.
5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.
6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
 - b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
 - c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.
7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

La deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2011 n. 34-2679, relativa ai costi delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei validi per il triennio 2012-2013-2014, per effetto del novellato articolo 3 della l.r. 24/2007 è da intendersi efficace con esclusivo riferimento agli importi ed alla durata (annuale, biennale, triennale, giornaliera e settimanale) dei titoli abilitativi e dovrà intendersi riferita alla nuova tipologia di titolo per la raccolta.

Sul piano dei soggetti a favore dei quali effettuare il versamento del contributo per la raccolta occorre riferirsi agli Enti espressamente individuati dall'articolo 3 della legge regionale e sopra richiamati (ossia gli enti regionali di gestione delle aree protette, le unioni montane di comuni e nelle more della loro costituzione le comunità montane, nonché le forme associative dei comuni collinari).

Pertanto i singoli Comuni non sono più legittimati alla riscossione ed introito dei contributi in questione, mentre i contributi con valenza settimanale e giornaliera potranno essere versati agli enti individuati dal predetto articolo 3.

Come per il passato la ricevuta di versamento dovrà contenere la causale di versamento, le generalità, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza del raccoglitore.

Torino, 11.9.2014

Il Direttore
Salvatore De Giorgio